



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.

E', inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) "non è



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

*modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione **deve** far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, **a qualsiasi titolo**, i requisiti per il diritto a pensione”.*

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. “Opzione donna”.

L'art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

*Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i **solii requisiti contributivi e anagrafici** per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.*

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Disposizioni in materia di settima salvaguardia.

L'art. 1, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M. 941/ 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017, così come previsto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. 941/ 2016 fissa, all'articolo 1, il termine finale del **20 gennaio 2017** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2017.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **20 gennaio 2017**.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il **20 febbraio 2017**. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;**
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, **compiendo 66 anni e sette mesi** di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - D.C. Pensioni.

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2017, verranno fornite, con successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

Viale Olimpia, n. 14/16 – 03100 Frosinone

Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607

Prot. n. 8350

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
di Frosinone e Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio dall'1/09/2017
personale scuola.

Nella rete INTRANET e nel sito INTERNET del MIUR sono disponibili il D.M. n. 941 del 1/12/2016 e la Circolare n. 38646 del 7/12/2016 con la quale il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha diramato le indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio del personale della scuola aventi effetto dall'1/09/2017.

Per gli aspetti di carattere generale, compreso i requisiti per il diritto a pensione, si rimanda alla suddetta circolare mentre si forniscono alcune indicazioni, relativamente al personale docente, A.T.A. ed educativo, per l'uniforme comportamento delle istituzioni scolastiche della provincia.

Cessazioni dal servizio e gestione delle domande

Il D.M. n. 941 del 1/12/2016 stabilisce che le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate entro il **20 gennaio 2017**.

Tutto il personale di ruolo della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educativo, ATA ed insegnanti di religione) per la presentazione delle domande di cessazione dovrà utilizzare esclusivamente la procedura Web POLI "istanze on line" che è disponibile nel sito del Ministero <www.istruzione.it>.

Continuano ad essere prodotte in forma cartacea le richieste di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo (anni 20 al 31/08/2017).

Le domande di cessazione dal servizio appena dopo il 20 gennaio 2017, e comunque entro il 20 febbraio 2017, dovranno essere convalidate dalle SS.LL. con apposita funzione che sarà resa disponibile sul portale SIDI.

Per l'accertamento del diritto a pensione, sempre dopo il 20 gennaio 2017, le SS.LL. dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica antonio.monteforte.fr@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

Viale Olimpia, n. 14/16 – 03100 Frosinone

Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607

l'elenco di tutto il personale che ha prodotto domanda, unitamente alla dichiarazione dei servizi e periodi (allegato D) resa dagli interessati.

Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria dovrà essere inviato, in ogni caso, un certificato di servizio aggiornato fino alla decorrenza economica della nomina in ruolo.

All'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto provvederà questo Ufficio per il personale assunto in ruolo entro il 31/08/2000.

Le operazioni di accertamento saranno effettuate sulla base dei servizi e periodi dichiarati dagli interessati nell'allegato D nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per il personale assunto in ruolo dall'1/09/2000 all'accertamento provvederà la scuola dove presta servizio l'interessato.

Al personale per il quale sia stata accertata la mancanza dei requisiti sarà data immediata informazione e, contestualmente, comunicato a questo Ufficio all'indirizzo di posta elettronica antonio.monteforte.fr@istruzione.it.

Per un riscontro dell'anzianità pensionabile che sarà determinata da questo Ufficio, è consigliabile che la suddetta dichiarazione (allegato D) venga presentata anche dal personale che sarà collocato a riposo d'ufficio dall'1/09/2017.

Per la verifica dell'anzianità contributiva ai fini del collocamento a riposo d'ufficio dall'1/09/2017, le SS.LL. comunicheranno, sempre all'indirizzo di posta elettronica [<antonio.monteforte.fr@istruzione.it>](mailto:antonio.monteforte.fr@istruzione.it), **entro il 20/01/2017**, il nominativo del personale dipendente che compie il 65° anno di età entro il 31/08/2017 (nati entro il 31/08/1952) nonché del personale che, presumibilmente, potrebbe essere interessato alla risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 72 – comma 11 della legge 133/2008 (compimento, entro il 31/08/2017, dell'anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10 per le donne e anni 42 e mesi 10 per gli uomini).

Per il personale transitato dagli EE.LL (provincia o comune) ex lege 124/199, le SS.LL. avranno cura di inviare anche una dichiarazione personale degli interessati relativa ai servizi prestati prima dell'1/1/2000.

Liquidazione trattamento pensionistico e liquidazione TFS/TRF

a - trattamento pensionistico

Le domande di pensione (si ricorda che per domanda di pensione si intende la richiesta di pensione all'ente previdenziale e non la domanda di cessazione on-line) devono essere inviate direttamente all'INPS - gestione dipendenti pubblici - esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1 – presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

Viale Olimpia, n. 14/16 – 03100 Frosinone

Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607

2 – presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3 – presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato.

La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Va, invece, inviata allo Scrivente la seguente documentazione:

- modello P, debitamente compilato dagli interessati;
- fotocopia ultimo cedolino di stipendio;
- per il personale transitato dagli EE.LL. allo Stato, copia del mod. PA04 rilasciato dall'ente di provenienza.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata, logicamente, solo per il personale che effettivamente cesserà dal servizio dall'1/09/2017.

b - liquidazione TFS/TFR

Anche quest'anno questo Ufficio provvederà alla predisposizione della liquidazione dell'indennità di buonuscita (compilazione modello P.L.1) per il solo personale che alla data di cessazione è in regime di TFS mentre, per il personale in regime TFR, dovranno provvedere alla elaborazione ed invio all'INPS del modello TFR/1 direttamente le SS.LL..

Per il personale che, a seguito dell'adesione al Fondo Espero, è transitato automaticamente in regime TFR, questo Ufficio invierà alla scuola competente le informazioni utili per la compilazione del modello TFR/1.

Per il personale che cesserà dal servizio dall'1/09/2017 a qualsiasi titolo, le SS.LL. invieranno la seguente documentazione:

- per tutto il personale, modello T debitamente compilato dagli interessati;
- per il personale transitato dagli EE.LL. allo Stato, copia del mod. 350/P rilasciato dall'ente di provenienza;
- per il personale che ha aderito al fondo ESPERO, copia della domanda di adesione.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata, logicamente, solo per il personale che effettivamente cesserà dal servizio dall'1/09/2017.

Definizione progressione di carriera

Affinché il prospetto dati necessario per la predisposizione del trattamento di quiescenza venga correttamente compilato, è necessario che la progressione di carriera degli interessati sia allineata alla data di cessazione. **A tale adempimento, anche quest'anno, provvederà direttamente questo Ufficio** tranne che per quelle posizioni che risultano già migrate dalla scuola nella nuova gestione. Per tali posizioni dovranno provvedere le SS.LL.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone

Viale Olimpia, n. 14/16 – 03100 Frosinone

Indirizzo PEC: uspfr@postacert.istruzione.it – E-mail: uspfr@istruzione.it

Tel. +3907752961 – C.F.: 80009750607

Si ricorda, infine, alle SS.LL. di verificare la posizione giuridica del personale oggetto della presente ed inserire tempestivamente al SIDI e segnalare a questo Ufficio eventuali assenze non retribuite fruite dagli interessati.

Allegati:

modello P

modello T

Allegato D - dichiarazione dei servizi

IL DIRIGENTE
(Piergiorgio Così)



Firmato digitalmente da COSI
PIERGIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

...l. sottoscritt... _____
 _____ cognome _____ nome _____
 Nato/a _____ Prov. _____ il _____
 Cod. Fisc. _____ In servizio presso _____
 _____ tel _____

Qualifica _____

(specificare se trattasi di personale ex dipendente dagli Enti Locali-immessi in ruolo dall'1.1.2000 ex L.124/99)

Residente a: _____ CAP _____ Prov.: _____

Domiciliato a _____ CAP _____ Prov.: _____

Via _____ nr. _____ Tel _____

Ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di cui all' art. 1, comma 5, del DPR 28/4/98 N. 351, dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti servizi e periodi, per i quali non gode di altro trattamento pensionistico:

		Anni	Mesi	Giorni
SERVIZIO DI RUOLO (dalla dec. Economica)	dal _____ al _____			
SERVIZIO NON DI RUOLO con ritenute in Conto entrate Tesoro valutabile art. 142 T.U.1092/73	dal _____ al _____			
Ricongiungibile CPDEL	dal _____ al _____			
Servizio computabile e/o riscattabile				
DPR 1092/73	dal _____ al _____			
Servizio ricongiungibile				
Legge n. 29/79 e legge n. 45/90	dal _____ al _____			
Regolamento C.E. 1606/98	dal _____ al _____			
Maternità Decreto Legislativo 151/01	dal _____ al _____			
SERVIZIO MILITARE	dal _____ al _____			
STUDI UNIVERSITARI	dal _____ al _____			
SUPERVALUTAZIONI			
	TOTALE A			
Eventuali interruzioni servizio da detrarre				
	TOTALE B			

La presente dichiarazione è redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il sottoscritto/a è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati, è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.

ISTANZE PRODOTTE AI FINI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI

1 - Computo e riscatto	Prot. n.	del
2 - Ricongiunzione L.29/79	Prot. n.	del
3 - Ricongiunzione L. 523/74	Prot. n.	del
4 - Riscatto B. Enpas	Prot. n.	del
5 - Delibera Enpas	Posiz.	del
6 - Accr. maternità D.L.vo 151/01	Prot. n.	del

N.B. Le domande di cui ai punti _____, nonché altra/e di _____ presentata/e il _____ sono in corso di perfezionamento da parte dell' Inps - gestione dipendenti pubblici

Data _____

Firma _____

U.S.R. per il Lazio - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
modello P

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

in servizio presso

con la qualifica di a riposo dal

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA

di essere in possesso del seguente codice fiscale

di risiedere nel comune di C.A.P.

via / piazza

di eleggere per tutte le comunicazioni il seguente domicilio digitale:

Posta Elettronica Certificata

Posta Elettronica Ordinaria

di non aver fruito di assenze non retribuite o con retribuzione ridotta

di aver fruito di assenze non retribuite o con retribuzione ridotta per i seguenti periodi:

dal dal per

dal dal per

dal dal per

dal dal per

di non aver prestato servizio a tempo parziale

di aver prestato servizio a tempo parziale per i seguenti periodi:

dall'a.s. dall'a.s. per un totale di ore settimanali

dall'a.s. dall'a.s. per un totale di ore settimanali

che all'atto del collocamento a riposo non presterà attività lavorativa retribuita

che all'atto del collocamento a riposo presterà attività lavorativa retribuita presso:

Data

Firma leggibile

Dichiarazione del domicilio eletto ai fini del TFS/TFR
modello T

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

in servizio presso

con la qualifica di dichiara di essere residente in

via / piazza

comune di C.A.P.

codice fiscale recapito telefonico

indirizzo posta elettronica

e di voler riscuotere il trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita):

presso il sottoindicato domicilio con assegno circolare non trasferibile:

via / piazza

comune di C.A.P.

tramite accreditamento c/c bancario/postale:

Paese CIN CIN A.B.I. CAB NR CONTO

di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare

di aver aderito al fondo pensione ESPERO a decorrere dal

Data

Firma leggibile

IC 1 Monte S.Giovanni Campano

Da: noreply@istruzione.it
Inviato: lunedì 19 dicembre 2016 18:22
A: fric83300c@istruzione.it
Oggetto: Digital Christmas ' Formazione docenti presso il MIUR

Si invia in allegato la nota per partecipare, il 22 dicembre 2016, al Digital Christmas presso il MIUR.

Sarà l'occasione per approfondire tematiche connesse all'innovazione didattica e digitale.

I posti sono limitati e ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo docente.

La piattaforma per l'iscrizione sarà aperta a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre p.v. fino alle ore 12.00 del 21 dicembre p.v., ed è disponibile al seguente link

<http://206.164.57.180:8080/PNSDANDI/partecipanteEvento?token=QUkjQSI6I60ZkjQSI60ZR9BOW>

Cordiali saluti

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale